

Sommario

1. SCOPO	2
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	2
3. AMMISSIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE	2
4. PRESENZA DI OSSERVATORI ALLA SESSIONE DI ESAME	2
5. EVENTUALE RIPETIZIONE DI UNA DELLE PROVE D'ESAME	3
6. DELIBERA DI AIASCERT E RILASCIO DEL CERTIFICATO	3
7. INIZIO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	3
8. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	4
9. ELEMENTI PER IL TRASFERIMENTO	5
i) DA ALTRO ORGANISMO	5
ii) VERSO ALTRO ORGANISMO	5
10. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	6
11. RECLAMI	6
12. RICORSI	6
13. USO SCORRETTO DEL MARCHIO E DELLA CERTIFICAZIONE AIASCERT	7
14. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	7

1	21/04/2023	Accoglimento delle segnalazioni Accredia dopo esame documentale del 13/03/2023	V. Di Leo RSC	V. Di Leo RSC	F. Santi Amm.Unico
0	20/07/2021	Emissione	V. Di Leo RSC	V. Di Leo RSC	A. Dondana Pres. CdA
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Redatto	Verificato	Approvato

1. SCOPO

Il presente Regolamento è un chiarimento operativo rispetto a quanto riportato nello schema AIASCERT (nel seguito “schema”) che lo cita nei riferimenti.

In caso di conflitto tra le affermazioni riportate sullo Schema e quelle riportate sul presente regolamento hanno la precedenza quelle riportate sullo Schema.

Il Regolamento RE-01 è elaborato da AIASCERT S.R.L in conformità alla norma UNI ISO IEC/17024:2012 relativa agli organismi che certificano persone.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il Regolamento RE-01 si applica a tutti i candidati che abbiano presentato richiesta di Certificazione.

3. AMMISSIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE

L'esito della verifica della documentazione presentata, registrata su un apposito modulo di nome “Analisi Requisiti xxxxxx.xlsx” dove xxxxxx è il nome dello schema, -viene comunicato formalmente al richiedente.

In caso di valutazione positiva il richiedente è ammesso all'esame di certificazione secondo un calendario da concordare e previo pagamento della quota del tariffario relativa all'esame di certificazione.

In caso di valutazione negativa il richiedente non è ammesso all'esame di certificazione e nella comunicazione sono indicate le motivazioni. Il richiedente può eventualmente integrare la documentazione presentata se ritiene che le motivazioni siano dovute a sue mancanze nella fornitura delle informazioni o della documentazione stessa. In questo caso AIASCERT riesegue la verifica. Questa possibilità di integrazione delle informazioni/documentazioni è concessa solo 2 volte prima di considerare definitiva la NON ammissione.

La domanda è mantenuta valida per un anno solare dalla data di presentazione. Dopo tale termine il richiedente deve attivare una nuova richiesta pagando nuovamente l'importo previsto per la presentazione della domanda.

4. PRESENZA DI OSSERVATORI ALLA SESSIONE DI ESAME

Alla sessione d'esame possono assistere come osservatori membri del Comitato di Garanzia di AIASCERT e/o ispettori di Accredia.

Gli ispettori di Accredia hanno facoltà di intervistare i Commissari d'Esame ma non le persone in corso di certificazione (rif. RG 01-02 Accredia rev. 021 para 2.1.1)

5. EVENTUALE RIPETIZIONE DI UNA DELLE PROVE D'ESAME

Qualora il candidato NON abbia concluso con esito positivo l'esame, le eventuali singole prove superate rimangono valide entro l'anno di validità della domanda di certificazione.

La/le prove non superate possono essere ripetute entro l'anno di validità della domanda di certificazione pagando, per ogni ripetizione, la quota riportata sul tariffario.

Superato l'anno di validità della domanda di certificazione dovrà essere ripetuto l'intero esame a tariffa piena.

6. DELIBERA DI AIASCERT E RILASCIO DEL CERTIFICATO

Dopo il superamento dell'esame AIASCERT, seguendo le procedure interne relative alla decisione finale sulla certificazione, procede alla relativa delibera. La delibera viene quindi comunicata al candidato.

L'attestato di certificazione è rilasciato ai candidati che siano in regola con gli adempimenti amministrativi previsti (ad esempio accettazione del Codice Deontologico e uso del marchio) e con il pagamento della quota prevista per l'esame.

Le persone certificate hanno diritto a:

- essere iscritte nel Registro AIASCERT delle persone certificate (divise per schema di certificazione);
- ricevere il Certificato AIASCERT per lo schema certificato;
- utilizzare il Marchio AIASCERT secondo il regolamento per l'uso del marchio;
- comparire, in caso di Accreditamento da parte di ACCREDIA, anche sui registri del sito di ACCREDIA;
- ricevere, se richiesto e dietro pagamento della quota extra prevista (vedi tariffario),
 - un tesserino di identificazione AIASCERT relativo allo schema certificato;
 - il timbro AIASCERT relativo allo schema certificato;

Le persone certificate sono tenute a verificare l'esattezza dei dati riportati sul Certificato e sul timbro (se richiesto) segnalando ad AIASCERT eventuali errori.

L'elenco aggiornato del Registro delle persone certificate, è tenuto a disposizione degli interessati presso AIASCERT ed è pubblicato sul proprio sito internet.

7. INIZIO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

L'iscrizione sarà eseguita con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla delibera di certificazione da parte di AIASCERT.

Se richiesto dal candidato l'iscrizione può essere eseguita alla data della delibera di certificazione da parte di AIASCERT.

8. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

L'attività di sorveglianza può avere come esito il mantenimento, la sospensione o la revoca della certificazione.

In caso di ritardato pagamento o mancata documentazione dell'aggiornamento annuale l'iscrizione al registro verrà sospesa fino alla regolarizzazione.

In sede di mantenimento la persona certificata può chiedere (in forma scritta e documentata) di applicare delle deroghe nel caso di temporanea inadempienza rispetto ai requisiti richiesti.

Le deviazioni possono riguardare aspetti di continuità di lavoro, di incompleta effettuazione dell'aggiornamento, di regolarità negli adempimenti economici o aspetti legati alle condizioni fisiche del soggetto. Ad esempio nel caso in cui la persona certificata sia in maternità (nell'anno in cui è in maternità la neomamma non potrà dimostrare la continuità operativa).

Tutte le deviazioni devono ricadere nelle cosiddette cause di forza maggiore e devono essere riscontrabili oggettivamente.

AIASCERT è aperto a considerare le diverse situazioni, con l'intento di non penalizzare ingiustamente il professionista certificato e nel contempo di salvaguardare il valore della certificazione e la qualità della prestazione nei confronti dell'utilizzatore finale e del mercato. Il principio ispiratore è di esaminare le situazioni caso per caso, con il concorso critico del CdG, per mantenere una uniformità di trattamento. e di avere un periodo di moratoria controllata a seconda delle cause della richiesta di deroga, prima della eventuale sospensione. Il professionista dovrà sottoporre all'organismo un piano di recupero.

Sono ipotizzabili le seguenti situazioni guida:

- a. **Mancanza del numero minimo di incarichi/attività/contratti oppure di ore di formazione:** sospensione con traslazione della data di scadenza. Per sospensioni oltre l'anno sarà richiesta la ripetizione della prova d'esame con il pagamento del relativo importo;
- b. **esistenza di reclami aperti o mal gestiti:** chiusura del reclamo entro 3 mesi. Se in quel tempo il reclamo non viene chiuso allora viene adottato il provvedimento di sospensione della certificazione;
- c. **contenziosi amministrativi:** secondo procedura esistente;
- d. **contenziosi legali:** non è prevista nessuna deroga;

Per il mantenimento della certificazione è inoltre necessario che NON ci siano:

- infrazioni al codice deontologico AIASCERT;
- provvedimenti AIASCER nei confronti della persona certificata.

9. ELEMENTI PER IL TRASFERIMENTO

i) DA ALTRO ORGANISMO

La persona certificata da un altro organismo di certificazione accreditato per questo schema e con il certificato in corso di validità può presentare in qualsiasi momento ad AIASCERT la richiesta di trasferire la sua certificazione presso di noi oltre a pagare la relativa quota prevista nel TARIFFARIO.

La richiesta deve essere presentata ad AIASCERT allegando il certificato in corso di validità e, ove applicabile, l'ultima dichiarazione di mantenimento.

AIASCERT deve richiedere ed acquisire dall'Organismo di Certificazione titolare del certificato la dichiarazione in merito all'assenza di pendenze tecniche ed economiche. In assenza di quest'ultima (dando evidenza di averne comunque fatto richiesta) AIASCERT deve acquisire una dichiarazione ex DPR 445/2000 del candidato relativamente a tale aspetto.

AIASCERT deve formalizzare, e rendere disponibile ad ACCREDIA, l'esito del riesame dei requisiti §7.1.1 e §9.2.6 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 oltre alla dichiarazione del paragrafo precedente.

AIASCERT al completamento con esito positivo di tale istruttoria, documentata sull'apposito modulo, deve:

- deliberare l'emissione del proprio Certificato che manterrà la scadenza di quello precedente. Nel certificato deve essere specificato che il certificato è stato emesso in precedenza da altro OdC;
- informare l'OdC cedente del completamento del trasferimento.

ii) VERSO ALTRO ORGANISMO

Una persona certificata da noi può inviarti A seguito di una richiesta di ~~una~~ di trasferire il suo certificato presso un altro organismo. Tale ~~(r)~~ richiesta che può essere fatta in qualsiasi momento.

~~)-~~ AIASCERT entro 5 giorni lavorativi si impegna a rispondere per iscritto alla richiesta. La risposta può essere, in alternativa, che la situazione della persona relativamente alla certificazione:

- NON è regolare (perché non in regola con i pagamenti oppure perché non è stata rinnovata la certificazione oppure perché non è stato completato il mantenimento oppure perché la certificazione è sospesa). In questo caso nella risposta si riporta dettagliatamente qual è la situazione;
- è regolare e non ci sono pendenze tecniche ed economiche;

Quando l'organismo subentrante comunica il completamento del trasferimento allora AIASCERT revoca il proprio certificato.

10. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Si faccia riferimento al Codice Deontologico –CD-01 di cui il candidato deve obbligatoriamente prendere visione a che deve sottoscrivere per accettazione per ottenere la certificazione.

11. RECLAMI

I reclami possono essere di due tipologie:

- a. espressi nei confronti dei CANDIDATI o dei PROFESSIONISTI CERTIFICATI: possono riguardare gli aspetti ed i comportamenti descritti nel Codice Deontologico, cui si rimanda;
- b. per irregolarità riscontrate nei COMPORTAMENTI DELL'ORGANISMO: devono riguardare il mancato rispetto dei requisiti riportati dalla NORMA UNI CEI ISO/IEC 17024 nel processo di certificazione.

I reclami devono essere indirizzati per iscritto tramite Raccomandata AR, o strumento formalmente simile, al Presidente del CdA di AIASCERT. Essi verranno gestiti da AIASCERT in collaborazione col Comitato di Garanzia, come previsto dal regolamento interno RE 02.

Ogni reclamo è numerato e riportato su apposito Registro a cura del Servizio Certificazione AIASCERT che conferma al ricorrente, per iscritto, l'avvenuto ricevimento ed i tempi entro i quali sarà possibile fornire una risposta.

I reclami a registro vengono comunque risolti entro un mese dalla data di ricevimento. Il Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT fornirà direttamente all'interessato gli esiti della valutazione del reclamo stesso.

12. RICORSI

I RICORSI contro le decisioni adottate dagli Organi AIASCERT devono essere indirizzati esclusivamente in forma scritta al Presidente del Comitato di Garanzia, tramite il Servizio Certificazione AIASCERT, entro 45 giorni dalla data della comunicazione ufficiale della decisione contestata.

I ricorsi devono contenere:

- a. le generalità della persona che presenta ricorso;
- b. la descrizione dettagliata dell'evento e delle circostanze a cui il ricorso fa riferimento;
- c. le argomentazioni documentate che stanno alla base dello stesso.

Ogni ricorso è numerato progressivamente e riportato su apposito Registro a cura del Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT che provvederà a confermare al ricorrente, per iscritto, l'avvenuto ricevimento.

Il Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT promuove un accertamento interno al fine d'individuare le eventuali cause che hanno determinato il ricorso.

Successivamente il ricorso ed i risultati dell'accertamento, sono sottoposti alla decisione del Comitato di Garanzia e coadiuvato dal Comitato Tecnico di Schema che possono esprimere raccomandazioni per il futuro.

Il Comitato di Garanzia sulla base della documentazione acquisita, sentito il ricorrente, i Commissari d'Esame ed il Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT, si pronuncia formalmente entro 90 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Il giudizio del Comitato di Garanzia non è appellabile. L'esito del ricorso è notificato al ricorrente a cura del Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT. Il Foro competente nel caso di eventuali contenziosi legali è il Tribunale di Milano

13.USO SCORRETTO DEL MARCHIO E DELLA CERTIFICAZIONE AIASCERT

L'utilizzo del Marchio AIASCERT è regolato dal Regolamento AIASCERT RE_04 che stabilisce anche le sanzioni da applicarsi nei casi di violazione (deve essere firmato per accettazione dal candidato). Il RE 09 ACCREDIA regola l'uso del marchio ACCREDIA per certificati sotto accreditamento ed è pure da sottoscrivere per accettazione

In particolare è proibito l'uso del Marchio AIASCERT per offrire, effettuare e documentare attività diverse da quella della figura professionale certificata.

L'uso della Certificazione è considerato scorretto qualora tragga o possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione. Il Servizio Certificazione AIASCERT, accertato l'uso scorretto della certificazione, prenderà i necessari provvedimenti sanzionatori.

14.MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

AIASCERT si riserva il diritto di includere in qualsiasi momento integrazioni o modifiche al presente regolamento. Le stesse saranno comunicate agli interessati e rese pubbliche sul sito e avranno decorrenza dalla data prevista per la loro applicazione e da quel momento risulteranno vincolanti per tutte le persone/clienti che intrattengano rapporti di certificazione con AIASCERT.

Le persone certificate hanno la facoltà di optare per l'adeguamento o optare per la rinuncia alla certificazione